

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 28^o FEBBRAIO 1958

(98^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957 » (2489) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1015, 1020, 1024, 1025
CARELLI	1021, 1024
CERUTTI	1020, 1024, 1025
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	1022, 1024
FERRARI	1019
MERLIN, <i>relatore</i>	1019, 1024

« Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale » (2490) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 1013, 1017, 1018
CARELLI	1017
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	1018
DARDANELLI	1017
FABRI	1017
TARTUFOLE	1014, 1017

La seduta e aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari e Sereni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Monni, Pallastrelli e Salomone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zugaro De Matteis, Angelilli e Focaccia.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori De Luca Angelo e Tartufole.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo. .

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale » (2490).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come relatore darò qualche illustrazione sul disegno di legge in esame. La Commissione ricorderà certamente che nel 1956 approvammo un disegno di legge che prevedeva lo stanziamento, per tre anni, di 300 milioni annui.

Ora questo stanziamento è in via di esaurimento, ma poichè la necessità di dare un incremento sempre maggiore alla produzione bacologica nazionale si fa notevolmente sentire, il Governo chiede che con il presente disegno di legge sia fatto uno stanziamento ulteriore, che è molto più lieve del primo; infatti, mentre il primo stanziamento fu di 300 milioni per ogni anno, ora lo stanziamento dovrebbe essere complessivamente per tre anni di 450 milioni così ripartiti: il primo anno 200 milioni, il secondo 150 milioni ed il terzo 100 milioni.

Aggiungo che i risultati che noi abbiamo ottenuto usufruendo degli stanziamenti passati sono stati ottimi.

Ma poichè abbiamo oggi tra noi... un apostolo, direi, della bachicoltura nazionale, il senatore Tartufoli, è bene che la Commissione ascolti le sue considerazioni.

TARTUFOLI. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, nel 1956 è stata approvata una legge che ha autorizzato uno stanziamento di lire 300 milioni annui, per la durata di tre anni, per favorire lo svolgimento di iniziative dirette al « miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci ».

Nel 1952 infatti era stato accertato che i Giapponesi avevano potuto ottenere nuove raz-

ze per cui invece di impiegare 10 chili di bozzoli per un chilo di seta, ne impiegavano 7, con un risparmio di 3 chili.

La situazione era stata già studiata dall'Ufficio setario d'accordo con gli enti per la bachicoltura e fu mandata in Giappone una missione che ebbe fra l'altro una grande accoglienza; ottenemmo così informazioni sulle razze base riuscendo anche a conoscere la tecnica che in quel Paese si seguiva.

Così, già dal 1956 l'Ufficio aveva potuto produrre una notevole quantità di bozzoli che avevano dato ottimi risultati. Bisognava però passare dal piano sperimentale al piano tecnico e produttivo, con la possibilità di insegnare agli allevatori tutta la tecnica diversa dell'allevamento, tenendo conto delle diverse condizioni di clima e di umidità del Giappone.

Sotto l'impulso di questi avvenimenti è stata approvata la legge 20 febbraio 1956, n. 94, e attraverso di essa siamo riusciti a compiere... dei miracoli, chiaramente messi in luce dai risultati statistici. Si prevede che nel 1960 potremmo arrivare a coprire l'intero fabbisogno nazionale.

Io ho preparato uno schema in cui ho posto in rilievo, provincia per provincia, le medie produttive quantitative per le razze nostrane e per i poliibridi originari dal Giappone; ogni anno infatti abbiamo importato 5.000 once.

Ritengo opportuno dare lettura dello specchio in questione:

CAMPAGNA BACCOLOGICA 1957

Province	Totale onciato allevato	Razze nostrane once	Giapponese once	Medie provinciali di produzione bozzoli per oncia		Punte massime di produzione bozzoli per oncia		
				Razze nostrane	Giapponese	Razze nostrane	Giapponese	
							Originario	Nazionale
Alessandria	206.4/8	146.4/8	60---	76,77	82---	90---	---	95---
Ancona	3.469.5/8	1.227.4/8	2.242.1/8	94,30	95,40	103,90	101---	114---
Asti	104.5/8	71.4/8	33.1/8	80---	80---	80---	---	---
Belluno	11.4/8	11.4/8	---	58,82	---	---	---	---
Bergamo	295.4/8	290.4/8	5---	64,30	68,20	85---	---	---
Brescia	12.720.2/8	11.449---	1.271.2/8	70,48	70,49	112---	120---	120---
Catanzaro	570.7/8	553.2/8	17.5/8	73,06	60,54	96---	---	81---
Cosenza	330---	270---	60---	64,73	65,86	100---	100---	91,20
Cremona	2.288.7/8	1.975.2/8	313.5/8	76,78	83,67	105---	120---	110---
Cuneo e Torino	1.286.3/8	794.3/8	492---	66,85	71,40	105---	124---	130---
Gorizia	539.2/8	486---	53.2/8	81,75	81,42	114---	---	120---
Macerata	41.7/8	24.7/8	17---	75,60	---	---	---	---
Mantova	2.284.3/8	1.738.2/8	546.1/8	80,15	92,30	115---	108---	120---
Messina	192.5/8	176---	16.5/8	50---	90,54	80---	102---	102---
Padova	2.658.4/8	2.100.2/8	558.2/8	85---	92---	100---	116---	118---
Pesaro	441---	441---	---	77---	---	---	---	---
Reggio Calabria	269.7/8	258.1/8	11.6/8	51,23	---	100---	---	85,50
Trento	84.4/8	84.4/8	---	85,49	---	100---	---	---
Treviso	40.507.1/8	35.207.3/8	5.299.6/8	91,10	107,39	132---	112---	132---
Udine	21.362.4/8	13.041.2/8	8.321.2/8	80,16	94,74	138---	145---	145---
Venezia	4.702.2/8	3.136---	1.566.2/8	83,91	94,91	110---	120---	120---
Verona	779.6/8	749---	30.6/8	86,20	82,03	109---	103---	110---
Vicenza	4.814.6/8	3.922.4/8	892.2/8	80,30	88,40	115---	120---	130---
Totali	99.962.4/8	78.154.4/8	21.808---	83,43	95,19			

RISULTATI DI FILATURA

A FRESCO (dettaglio allegato 1)				A SECCO (dettaglio allegato 2)					
Qualità	Numero campioni	Per Kg. bozzoli	Seta ottenuta	Media di produzione (impiego)	Qualità	Numero campioni	Per Kg. bozzoli	Seta ottenuta	Media di produzione (impiego)
Giapponese originario	22	109,60	17,532	6,251	Giapponese originario	12	36,550	12,710	2,870
Poliibridi nazionali	59	273,50	43,871	6,234	Poliibridi nazionali	31	100 —	38,420	2,600
Bigialli tradizionali	17	73,92	8,661	8,534	Bigialli tradizionali	5	12,500	4,085	3,059

**SEME GIAPPONESE ORIGINARIO E POLIIBRIDI NAZIONALI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMO
NELLE VARIE ANNATE**

	1951 × 1952	1952 × 1953	1953 × 1954	1954 × 1955	1955 × 1956	1956 × 1957	1957 × 1958
	once	once	once	once	once	once	once
Originario importato	374	600	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000
Poliibridi nazionali	—	—	2	28	553	17.186	33.300

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)98^a SEDUTA (28 febbraio 1958)

In sostanza quindi abbiamo avuto dei risultati veramente formidabili e, direi, quasi meravigliosi.

Desideravo anche dire che noi abbiamo avuto la possibilità, dal 1956 in poi, di avere l'aiuto in Italia dei genetisti giapponesi; il Giappone, per la prima volta nella storia della tecnica delle varie industrie, si è prestato a lavorare con noi e per noi.

PRESIDENTE, *relatore*. Non solo da quello che ha detto il senatore Tartufoli, ma anche da quello che i colleghi possono rilevare dalla relazione che precede il disegno di legge governativo, risulta chiaramente ed effettivamente che il denaro non è stato speso invano e che la bachicoltura in Italia se n'è molto avvantaggiata.

Specialmente con l'importazione del seme giapponese noi abbiamo non solo dato impulso alla quantità, ma abbiamo soprattutto modificato in meglio la qualità della nostra produzione.

Comunico infine che la Commissione finanze e tesoro ci ha fatto pervenire un parere favorevolissimo.

CARELLI. Desidero dire che non ho nulla da obiettare su quanto ha detto il senatore Tartufoli e che trova in noi un consenso pieno e assoluto.

Metto in rilievo, onorevole Presidente, che realmente abbiamo ottenuto dei miglioramenti sensibilissimi dall'applicazione della legge del 1956, n. 94, miglioramenti anche, mi sia lecito dirlo, nel campo delle razze nostrane.

In effetti, esaminando le punte massime dello specchio letto dal senatore Tartufoli, noi vediamo che abbiamo, sì, i 145 chilogrammi giapponesi per un'oncia di seme bachi, ma abbiamo anche i 138 chilogrammi delle nostre razze nostrane.

Volevo dunque dire che noi non dobbiamo solo lavorare sul tipo giapponese o sul tipo cinese; il tipo giapponese evidentemente ci dà la quantità, ma non ci darà mai la qualità.

Per la qualità, e mi rivolgo al senatore Tartufoli, l'Italia è ancora al primo posto; è solo allo studio il problema di come poter migliorare la quantità fermo restando l'elemento qualità.

Desidero pertanto pregare l'onorevole Ministro di voler prendere atto della necessità di insistere e di dare direttive perchè ancora si possa studiare sul soggetto italiano migliorandone, sì, la quantità, ma lasciando che la qualità rimanga quella che attualmente è. So che presso l'Istituto bacologico di Ascoli sono stati studiati dei tipi che possono rispondere realmente a quelli che ho segnalato.

Concludendo, il disegno di legge che stiamo per approvare merita la nostra attenzione anche perchè permetterà ai nostri studiosi di fermare la loro ricerca non solo sulle razze giapponesi, ma, ripeto, anche sulle razze italiane.

DARDANELLI. Desideravo solo rivolgere una preghiera al Ministro in questo senso: la provincia di Cuneo, alla quale appartengo, era una volta una delle primissime produttrici di bachi ed ora sta decadendo per il motivo che i nostri contadini, avendo attraversato un periodo di crisi, stanno abbattendo a gran forza i gelsi; dove c'era una ricchezza imponente di gelsi, questi vanno scomparendo.

I contadini infatti trovano molto comodo abbattere i gelsi per facilitare il lavoro dei campi.

CARELLI. C'è una legge che lo proibisce...

DARDANELLI. Siamo d'accordo, ma in molti casi si viola la legge, si fa appassire il gelso per avere poi l'autorizzazione di toglierlo; bisognerebbe che gli Ispettorati dell'agricoltura fossero un po' più rigidi nel fare osservare la legge.

TARTUFOLI. La legge poi obbliga anche il rimpiazzo delle piante appassite.

FABBRI. Dopo le spiegazioni date dal collega Tartufoli dichiaro che noi siamo d'accordo, anche considerando i risultati ottenuti finora, che è bene incrementare ad aiutare il miglioramento della bachicoltura. In questo campo però noi dobbiamo, sì, guardare alla produzione, ai prezzi, alla qualità, ma dobbiamo anche tener presente sul serio un altro aspetto, se vogliamo incrementare la bachicoltura.

Oggi in Italia c'è la tendenza a non allevare più i bachi, indipendentemente, direi quasi, da

quella che è la produzione; il contadino non vuole più allevare i bachi. Questo è il problema di fondo, ed è vero che anche nella mia provincia, sorveglianza o no, autorizzazione o no, si fa di tutto per togliere i gelsi perchè i contadini non vogliono più allevare i bachi e tutti gli anni noi diminuiamo la produzione.

Non so se questa sia la sede per poterne discutere a fondo e per vedere se c'è qualche cosa da fare per ovviare a tali inconvenienti. Il 53 per cento, che vien dato oggi al contadino, secondo quello che è l'accordo per la produzione con i proprietari, non è sufficiente, e credo che tutti noi, anche se non siamo particolarmente competenti in questo problema dobbiamo avere presente, e ne siamo senz'altro convinti, che l'allevamento dei bachi è un peso che grava quasi tutto sul contadino. Il contadino infatti, durante il periodo dell'allevamento dei bachi, va incontro ad una serie di sacrifici e va a dormire nel fienile, nella stalla, per mettere i bachi nella sua casa. L'apporto del proprietario alla produzione è invece minimo; egli dà le fronde, dà i semi, che costituiscono una spesa relativa; il resto è tutto a carico del contadino.

È quindi necessario esaminare il problema sotto questo punto di vista perchè se riusciamo a convincerci che per l'allevamento del baco la condizione della ripartizione dell'utile non deve tener conto di quello che è il contratto medio, perchè si tratta di un allevamento extra, fuori della normalità della conduzione agraria, se riusciremo a convincerci di questo, ripeto, noi riusciremo se non a fare ripiantare i gelsi, per lo meno ad impedire che la loro soppressione e la diminuzione di produzione continui a verificarsi nel nostro Paese. Tale diminuzione potrebbe anche arrivare, nonostante quello che giustamente facciamo, a metterci in condizioni di vero disagio.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto. Posso assicurare la Commissione che il disegno di legge che fu approvato due anni fa ha dato ottimi risultati. Lo affermo con tanto piacere, in quanto ricordo che nel corso della discussione di quel provvedimento misi la remora di qualche mese all'approvazione, perchè avevo serie perplessità sull'uti-

lità effettiva di esso. Oggi queste perplessità sono state fugate, e sono pienamente favorevole al disegno di legge in esame, perchè tratta un settore in cui i recenti sviluppi hanno dato ottimi risultati.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa di 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si farà fronte con una equivalente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(Applausi).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957 » (2489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI. Poichè fra poco sarò costretto ad assentarmi, desidero dire subito che plaudo al Governo per l'iniziativa intesa a sovvenire ai disagi in cui si trovano le aziende agricole dei quattro Comuni del Poesine. Devo però notare con rammarico che il Governo non ha preso a cuore allo stesso modo tutte le zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1957.

In provincia di Lecce molti Comuni si sono trovati nelle stesse condizioni di quelli del Polesine.

Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

« L'8^a Commissione del Senato invita il Ministro dell'agricoltura ad intervenire presso il Ministro del tesoro perchè potenzi il finanziamento della legge sulla massima occupazione (legge n. 31), per andare incontro a tutte le zone colpite da recenti alluvioni, comprese alcune zone della provincia di Lecce e del Lazio colpite il 6 ottobre 1957, e ciò per alleviare i disagi delle aziende agricole ».

Mi auguro che il Ministro, in occasione del suo prossimo viaggio nella provincia di Lecce possa rendersi personalmente conto delle condizioni della regione, e di come esse siano le medesime di quelle riscontrate nelle zone contemplate nel disegno di legge al nostro esame.

MERLIN, *relatore*. Il disegno di legge in esame non è che un completamento delle provvidenze già erogate a favore delle popolazioni del Polesine, che sono state colpite, a breve distanza di tempo, da diverse calamità. La legge 25 luglio 1957, n. 595, approvata all'unanimità, dopo le alluvioni del maggio-giugno 1957, ha dato ottimi risultati particolarmente per quanto riguarda l'isola di Ariano, che pure era stata colpita dall'alluvione. Ora, a pochi mesi di distanza è avvenuta l'alluvione di Porto Tolle, la quale presenta aspetti ancora più gravi delle altre, perchè questa volta non si tratta del Po, che irrompe apportando acqua dolce, ma del mare, che ha apportato acqua salata, con danni veramente molto gravi e pericoli per tutti i raccolti del 1958.

Come è noto, l'alluvione ha provocato l'allagamento di circa diecimila ettari di terreno, dei quali ottomila di terreno buono, e duemila di valli da pesca.

Ora, il disegno di legge non arriva con la stessa rapidità con cui arrivò l'altro a favore dell'isola di Ariano, forse per difficoltà incontrate dal Governo nel settore finanziario, ed omette alcuni articoli della legge precedente, che a mio avviso dovrebbero essere ripetuti; ma in ogni caso esso merita senz'altro l'approvazione, anche perchè applica gli stessi criteri percentuali stabiliti fin dal 1957. Il provvedimento non determina infatti un risarcimento di danni che lo Stato non può riconoscere, ma dà sovvenzioni per la rinascita delle aziende agricole secondo una percentuale, maggiore per le piccole aziende, ed inferiore per le grandi, pur tenendo conto del fatto che le grandi aziende avranno, con la sovvenzione, la possibilità di riassorbire al più presto il maggior numero di mano d'opera, recando sollievo alle popolazioni.

Come ho già detto ritengo che il disegno di legge in esame presenti tutti i requisiti per meritare una pronta approvazione. Mi permetto però di pregare il Ministro di tener conto di alcune osservazioni.

In primo luogo, la Commissione finanze e tesoro propone alcune modifiche al disegno di legge, che ritengo possano essere accettate. Ma prego il Ministro di considerare che nella legge del luglio 1957 si era applicato — ed il concetto è ripetuto in questo provvedimento — un criterio di giustizia assoluta concedendo

un cinquanta per cento per la perdita dei frutti pendenti; vi era una disposizione di grande valore sociale che stabiliva che questo cinquanta per cento non venisse dato ai proprietari od ai fittavoli, ma venisse distribuito con equità anche a tutti i lavoratori. Il principio è stato molto bene accolto dalla popolazione, e la distribuzione nell'isola di Ariano ha potuto avvenire senza contrasti di sorta. Ma quella legge conteneva anche un articolo 20 attraverso il quale si distribuiva alle zone contemplate un milione di quintali di grano gratuito. Mi domando perchè non si possa fare un'altra distribuzione anche in questa occasione, pur in misura ridotta.

Mi si potrebbe obiettare che l'alluvione precedente era avvenuta nel luglio, quando il frumento era maturo, mentre in questo caso la alluvione è avvenuta in novembre, quando il frumento era appena seminato. Comunque non dimentichiamo che sono straripate acque salate, che impediscono che vi sia raccolto nel 1958; i tecnici che ho interrogato in proposito hanno detto che è dubbia anche la raccolta delle bietole.

Ritengo quindi che l'iniziativa allora presa dal Ministro, e che ebbe tanto successo, potrebbe essere ripetuta in questa circostanza, anche se in misura minore. Del resto il Ministro conosce bene quelle zone, e non occorre che io mi dilunghi.

La seconda domanda che desideravo rivolgere è la seguente. Con la legge del 1957, all'articolo 15 noi avevamo scritto, e il signor Ministro ne ricorderà la ragione, una importante disposizione per la quale possiamo dire che finalmente siamo sulla buona strada per salvarci da future alluvioni, e si sta studiando il problema da parte di un grande tecnico, che è stato magistrato delle acque a Venezia, il professore Padoan, che il senatore Cerutti certamente conosce. Ebbene, si sta pensando di fare una diga a mare per vedere se è possibile avere un po' di quiete; non sarà una cosa definitiva ma darà certamente più sicurezza a quelle popolazioni. In quella zona vi sono dei consorzi di bonifica che compiono un'opera di grande importanza, perchè... le parole sole non bastano davvero a risolvere la situazione.

Nell'articolo 15, a cui ho sopra accennato, avevamo stabilito che per il territorio del Delta padano il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente inefficienti a causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonchè per la sistemazione e la costruzione degli argini a mare.

Impiegherei troppo tempo per spiegare il fenomeno del bradisismo, ma, grosso modo, tutti ne sanno qualcosa. Il terreno si abbassa, ed in tal modo tutte le opere diventano insufficienti; i ponti non servono più e così pure le strade e gli argini. Noi, nella provincia di Ferrara, abbiamo un esempio vicino di quello che voglia dire il bradisismo; abbiamo un'intera città, Spina, che è a quattro metri sotto il livello normale del terreno.

Ora, se vogliamo che i consorzi continuino a funzionare, bisogna attuare una disposizione come quella a cui ho ora fatto riferimento. Perchè una disposizione analoga non è stata riprodotta anche nel disegno di legge in esame? Nell'articolo corrispondente, l'articolo 5, sono ricordati gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25 e 26 della nota legge; è stato ommesso l'articolo 15. Io pregherei il Ministro, se lo ritiene opportuno, di aggiungere anche l'articolo 15, per evitare che vi siano equivoci.

Riservandomi di fare qualche altra piccola osservazione durante la lettura degli articoli, e raccomandando al Ministro di venire incontro alle esigenze reali che ho illustrato, invito la Commissione a voler approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Merlin per la lucidissima relazione fatta su questo disegno di legge. La sua relazione rivela l'antica passione che egli ha per il problema del Polesine e ritengo che il Ministro vorrà tener presenti le sue parole.

CERUTTI. Molte delle cose che mi proponevo di dire sono già state dette dal collega Merlin.

Non è qui il caso di ricordare tutte le alluvioni del Polesine, perchè se n'è parlato molte volte ed anche recentemente in Aula, ma bisogna riportarsi ad esse per lo meno indirettamente. Certamente questa è una tragedia che bisogna vedere con i propri occhi — ed il Ministro molto sollecitamente ogni volta si è recato sul posto — è una tragedia che speriamo venga eliminata attraverso quelle opere grandiose che lo Stato italiano deve fare, a meno che non vogliamo trovarci ogni volta a dover approvare leggi che costano miliardi all'Erario e che sostanzialmente non risolvono niente.

Vi sono dunque paesi o intere zone dove i contadini hanno dovuto abbandonare le case, hanno subito danni alle masserizie e a tutte le loro cose. Durante la discussione della legge 25 luglio 1957, io mi ero permesso di proporre un emendamento per il risarcimento dei danni subiti dalla povera gente. L'onorevole Ministro mi fece una osservazione in quella sede, in Aula, che forse ricorderà, che non era priva di fondamento, perchè trattandosi di un disegno di legge presentato dal Ministero dell'agricoltura, diceva egli che una attività meramente assistenziale non poteva trovarvi luogo. Disse comunque che le mie preoccupazioni, che egli riteneva giuste e fondate e che condivideva, trovavano eco in quella che è stata la disposizione tendente a distribuire alcuni quintali di grano, con i quali si sarebbe ovviato in qualche modo alla situazione. Io osservavo che, pur non potendosi parlare in termini giuridici di risarcimento del danno, però si parlava di contributi, e la carità del grano è cosa che potrebbe anche essere poco simpatica, non voglio dire offensiva, per quelle popolazioni.

Comunque, a titolo di carità, a titolo di contributo qualcosa si fece; e mi devo associare a quanto ha detto il collega Merlin, dicendo che le cose hanno funzionato, con tutti i difetti ed i malanni che sono inevitabili, ma infine hanno funzionato abbastanza bene.

Ora in questo disegno di legge, che ha il difetto di arrivare un po' tardi, e ringrazio il Presidente che per accelerare i tempi ha voluto convocarci in questa seduta straordinaria, non si parla in alcuna maniera di un contributo o di un risarcimento o di una carità, chiamiamola come vogliamo, per tutti coloro che non rientrano specificatamente in queste disposi-

zioni. Questa è la principale e sostanziale obiezione che dobbiamo fare, e che ho sentito condivisa dal senatore Merlin, al disegno di legge.

Per il resto non rimane che approvare la estensione di quelle che sono state le disposizioni della legge precedente. E come allora abbiamo approvato quella legge, presentando gli emendamenti che abbiamo ritenuto opportuni, così non potremmo non approvare oggi il provvedimento all'ordine del giorno; ci riserviamo però di fare alcune precisazioni in ordine alla dizione dell'articolo 2, nel quale si parla di imprenditori delle aziende agricole. Ritengo che questa non sia l'intenzione del Ministro, ma qualche maligno potrebbe pensare di escludere dall'applicazione dell'articolo 2 quelli che sono i coltivatori diretti della categoria; credo comunque che questo sia più un difetto di forma che di sostanza.

CARELLI. Do il mio voto favorevole al disegno di legge. Ma faccio osservare che alcune norme per la liquidazione dei contributi si sono rivelate per il passato non adeguate alle necessità degli interessati. Noi troviamo all'articolo 1 — ultimo comma — la seguente precisazione: « La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dello impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario-agrario ».

Evidentemente chi ha subito un danno ha bisogno della somma per poter provvedere ad eliminarlo, somma che invece — secondo questa norma dell'articolo 1 — viene concessa *a posteriori*, dopo la costruzione della casa, della strada o del canale, o dopo l'acquisto della macchina o di qualche attrezzo. Bisognerebbe trovare il modo in sede regolamentare, onorevole Ministro, di ovviare a questo inconveniente che spesso, se non rende proprio inoperanti le leggi che facciamo, certo toglie ad esse molto del loro valore. Per evitare un tale inconveniente, propongo che in sede di regolamento si tenga presente la procedura della legge relativa al fondo di rotazione, la quale procedura permette appunto all'interessato di venire gradualmente in possesso della somma man mano che il lavoro aumenta. In questo modo l'interessato ha la possibilità di completare il lavoro senza turbamento economico.

Debbo inoltre rilevare che, secondo la dizione dell'articolo 1, il contributo sarà concesso nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, del 52 per cento per le medie aziende, del 40 per cento per le grandi aziende. Ora, non c'è ancora una norma esatta per distinguere la piccola, la media e la grande azienda. Sarà opportuno esser chiari su questo punto. Che cosa intendiamo per piccola azienda? Il Ministero dell'agricoltura in alcune sue norme ebbe a precisare che intende per piccola azienda quella che assorbe non più di cinque unità lavorative. Evidentemente ci troviamo di fronte a un elemento insufficiente per poter stabilire se l'azienda è piccola, media o grande. Sarà quindi prudente e opportuno, data l'importanza della questione, di demandare questa particolare distinzione al parere degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali uffici, cercando di stabilire una linea armonica fra l'assorbimento di mano d'opera, il reddito e l'estensione del terreno, potranno pronunciarsi sull'estensione dell'azienda e sulla sua classificazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Delle varie osservazioni fatte, la prima riguarda il problema del frumento. In realtà quando abbiamo presentato l'altro disegno di legge, esso aveva due finalità. Si voleva un intervento particolare eccezionale nelle zone che erano state veramente alluvionate, e cioè le zone del Polesine e alcune zone del Piemonte dopo le alluvioni del maggio. Poi vi erano state anche molte gelate che avevano ridotto il raccolto. La disposizione relativa al frumento rispondeva più al secondo scopo che al primo. L'applicammo però anche nel Polesine.

Certo, introdurre — diciamo così — come principio e sistema permanente il conferimento del frumento mi parrebbe una cosa sulla quale dovremmo per lo meno essere prudenti. Oggi noi abbiamo le scorte, e lo possiamo fare. Ma non sappiamo se domani la situazione sarà la stessa.

Ma poichè trovo giusta la preoccupazione che ha animato il relatore, faccio presente quanto segue: il Senato e la Camera hanno approvato recentemente un altro provvedimento che metteva a disposizione del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro dell'agricoltura, un

secondo milione di quintali di frumento. Io ho già chiesto al Ministro dell'interno che, nell'applicazione di quella legge, tenga presenti anche le zone danneggiate del Polesine; quindi non abbiamo bisogno di fare una norma a parte. Con gli strumenti che abbiamo a disposizione, infatti, potremo fare come l'altra volta. E io, come già ho fatto, mi farò di nuovo riservare per iscritto, una certa quota per queste zone.

Circa l'articolo 15, esso si riferiva nell'altra legge alle opere pubbliche di bonifica. Ora, in materia di opere pubbliche, sopra tutto per la parte tecnica, noi stiamo esaminando le conclusioni della Commissione apposita, che ha fatto una pregevole relazione di cui uno degli elementi è appunto quello che è stato segnalato dal senatore Merlin, cioè la possibilità di costruire un argine a mare. In ogni caso queste soluzioni sono prospettate nella relazione.

In realtà, cosa abbiamo fatto col presente provvedimento? D'accordo col Ministro dei lavori pubblici abbiamo detto: per quanto riguarda le opere pubbliche sia di competenza dell'agricoltura, sia di competenza dei lavori pubblici, noi faremo un provvedimento di legge — che poi è molto impegnativo perchè comporterà oneri notevoli — quando saremo sicuri della soluzione tecnica e della spesa che dovremo affrontare. Facciamo intanto una legge che consenta agli agricoltori, nelle zone sicure e prosciugate, di poter rimettere in efficienza le loro aziende.

Per le opere pubbliche, quindi, noi dovremo provvedere a parte, ed in quella sede trova luogo l'articolo 15. Se io lo ripetessi nel disegno di legge al nostro esame, lo ripeterei a vuoto perchè il presente disegno di legge non prevede alcuno stanziamento per quanto riguarda le opere pubbliche.

D'altra parte faccio presente al senatore Merlin che quell'articolo 15 acquisisce ormai che anche le opere degli argini a mare nelle zone del Delta, ovunque esse siano, sia quelle danneggiate l'altra volta, sia questa volta, vanno a totale carico dello Stato. Questa norma di carattere fondamentale, già inserita nell'altro provvedimento, vale pertanto sempre. Ad ogni modo, anche se vorremo ripeterla, dovremo farlo nella legge che si occuperà delle opere pubbliche; mentre qui di opere pubbliche non mi

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

98ª SEDUTA (28 febbraio 1958)

sono occupato, perchè avrei altrimenti dovuto presentare un disegno di legge tanto importante che in questo momento non sarebbe stato approvato dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Cerutti all'articolo 2, dove si dice « Agli imprenditori », se la Commissione ritiene che possa esservi qualche formula chiarificatrice, io sono disposto ad accettarla. Ma vorrei far presente che nella dizione « Agli imprenditori delle aziende agricole » il concetto di coltivatore diretto è implicito. Tanto più che l'articolo 1 parla appunto di piccole aziende, medie aziende e grandi aziende, e che nello stesso articolo 2 si dice: « Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditori, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto ». Quindi si evince dal complesso delle disposizioni che i coltivatori diretti sono compresi.

Non avrei perciò dubbi; ma se la Commissione intende chiarificare il concetto, mettendo anche la voce « coltivatore diretto », non ho niente in contrario. Resti però chiaro che noi, quando parliamo di imprenditori, intendiamo con questo anche il piccolo proprietario, il coltivatore diretto o l'affittuario.

Circa la prima osservazione fatta dal senatore Carelli, devo dire che questa è la tecnica di tali disposizioni. Si è sempre fatto così: noi, cioè, liquidiamo il contributo ad opera già compiuta, perchè ciò corrisponde al fine che queste norme si propogono. Non sono cioè norme di risarcimento di danni, salvo la questione dello articolo 2, per la quale siamo andati nel campo del risarcimento dei danni. Ma su questa disposizione non mi fermo molto volentieri, perchè non la condivido pienamente come impostazione di carattere generale; l'accetto e la subisco.

Per quanto riguarda l'articolo 1, cioè la necessità dei contributi in quanto il coltivatore deve soddisfare al fine privato, ma anche pubblico, di rimettere in efficienza l'azienda, bisognerebbe allora prevedere una norma a parte a proposito di stati di avanzamento. Ma se noi per liquidare un contributo di 300, 400, 500 mila lire dobbiamo fare gli stati di avanzamento, dobbiamo mandare i funzionari a fare i controlli per vedere gli stati di avanzamento, dobbiamo pagare loro la missione. Ultimamente sono dovuto intervenire direttamente. Mi sono infatti accorto circa un anno fa che in molti

casi, quando si andava a fare il sopralluogo, gli ispettorati agrari si facevano pagare le spese di trasporto, di accesso, ed altro, dagli agricoltori. Io ho fatto una circolare per dire che ciò non è assolutamente ammissibile, prima di tutto perchè si istituisce un rapporto fra uffici e privati, in secondo luogo perchè si tratta di una funzione pubblica che deve essere a carico interamente dello Stato.

Mi permetterei quindi sommessamente di pregare di non modificare questa prassi, tanto più che ci troviamo in fondo in un'unica zona molto ristretta, dove le operazioni possono essere fatte sollecitamente, perchè si tratta sopra tutto di sistemazioni di terreni; le operazioni alle case sono piuttosto limitate. Si tratta quindi di operazioni che si possono fare in poco tempo, in modo da ripristinare celermente le aziende.

Quanto alla questione delle piccole, medie e grandi aziende, dobbiamo tener presente che fin dal 1953, da quando cioè fu approvato il regolamento della legge 1949 sul fondo di rotazione che precisò questa materia, ci siamo sempre attenuti all'applicazione di quel regolamento. Ritengo pertanto che sia il caso di mantenersi su una regola fissa, anche se può non essere esatta. È infatti più opportuno che i nostri organi periferici si debbano obbligatoriamente attenere ad una regola fissa, piuttosto che dar loro la responsabilità di una discrezionalità che li metterebbe in condizioni di incertezza.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Ferrari, ho qui un plico riguardante le zone del Delta padano, che sono state due mesi sott'acqua. È vero che abbiamo avuto danni simili a quelli denunciati dal senatore Ferrari anche in altre zone, nel Crotonese, nella zona di Catania; ma si tratta di danni di tipo diverso. Ecco perchè non sono stati compresi in un disegno di legge di questo genere.

Il senatore Ferrari ha presentato un ordine del giorno di cui gli sono personalmente grato.

Spero che il Ministro del tesoro mi verrà incontro. Vorrei dire che ho più di una speranza, perchè questo appunto io ho chiesto, e l'ordine del giorno rafforza la mia posizione; naturalmente impiegherò i risultati di questa operazione comune a vantaggio delle zone colpite.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)98^a SEDUTA (28 febbraio 1958)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua e delle opere relative, nonchè alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonchè alle lavorazioni straordinarie dei terreni;

c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;

d) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario-agrario.

MERLIN, *relatore*. Paragonando questo articolo con l'articolo 2 dell'altra legge osservo che si è ommesso l'acquisto di sementi. Chiedo al Ministro se fu casuale questa omissione, oppure se essa ha una ragione logica. A mio avviso bisognerebbe aggiungere, nel primo comma, lettera e), la quale dicesse: « all'acquisto di sementi ».

CARELLI. L'acquisto di sementi è compreso nella lettera d), dove si dice: « alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte ». In queste scorte si comprendono anche le sementi.

MERLIN, *relatore*. Le sementi avevano nella altra legge una voce a parte. Perchè qui non l'hanno?

CARELLI. Durante la discussione di quella legge fu osservato appunto che indicare a parte le sementi era veramente superfluo; comunque, per un eccesso di sicurezza, fu fatta questa aggiunta.

MERLIN, *relatore*. E aggiungiamolo anche qui, non è mai male!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Facciamo pure questa precisazione, non ho nulla in contrario.

CERUTTI. Allora bisognerebbe indicare alla lettera d) l'acquisto delle sementi, e spostare alla lettera e) il testo della attuale lettera d), in modo da conservare l'ordine dell'altra legge.

MERLIN, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente emendamento presentato dal senatore Merlin:

dopo la lettera c) aggiungere: « d) all'acquisto di sementi »;
l'attuale lettera d) diventa lettera e).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Merlin, relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture dell'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso.

Agli imprenditori delle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà della produzione risicola o di quella orticola è, altresì, concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto.

Il contributo di cui al secondo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

CERUTTI. Proporrei molto semplicemente, interpretando quella che è senza dubbio la volontà di molti, di sostituire nell'articolo 2 le parole « Agli imprenditori delle aziende agricole » con le altre: « Alle aziende agricole », in conformità alla dizione usata nell'articolo 1. Ciò per evitare errate interpretazioni.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, è stato presentato dal senatore Cerutti un emendamento tendente a sostituire al primo e al secondo comma le parole « Agli imprenditori delle aziende agricole » con le altre « Alle aziende agricole ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cerutti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo.

(È approvato).

Art. 4.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari — semprechè si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 — possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonchè la proroga del mutuo per altrettante semestralità. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

(È approvato).

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59.

La Commissione di finanza ci invita a sostituire il secondo comma dell'articolo 6 col seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 2, lettera a) e 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni dal capitolo 151 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni dal capitolo corrispondente per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Inoltre la Commissione finanze e tesoro ritiene che sarebbe necessario aggiungere allo stesso articolo il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Ferrari accettato dal Governo, e del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari